

**QUESTURA di RIMINI****TABELLA dei GIOCHI PROIBITI**

Agli effetti dell'art.110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modificazioni e dell'art.195 del relativo Regolamento di Esecuzione, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della Provincia di Rimini, a tutela del pubblico interesse, **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

GIOCHI CON LE CARTE E SENZA

Asso sbarazzino - Al nove - Albero Imperiale - Bassetta o Taglio - Bestia - Faraone - Bel Tre - Baccarat - Banco di Faraone - Banco Fallito - Berlina Pitocchetto - Briscola Francese - Bianca o della Bianca - Biribizzo - Carosello - Concia o Caratella - Concinina - Chemin de Fer - Conchino - Cavatina - Del più e del meno - Carosella - Dadi - Della Rossa - Dodici - Dieci Cartelle - Erbetto o Mazzetto - Fante di Picche - Gillette o Duecento - Goffo - Macao - Gibellino (testa o croce) - Lanzechinetto - Lottino Indovinello - Morra - Lotteria Mercantile - Mercante in Fiera - Nove Cartelle - Orologio - Piattello - Primiera - Punto - Pesca - Riffa - Roulette - Pichet - Piccolo Passatella - Corridore - Poker - Texas Hold'em Poker fatta eccezione di quello giocato in tornei organizzati, previa la Concessione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Pariglia - Passa o Manca Dieci - Quindici - Quaranta - Rollina - Sette e mezzo - Sfera gigante - Tombola - Tre noci - Tre Pipe - Tre Ditali - Tre Portafogli - Turchinetto - Tre Carte - Trentacinque e Quaranta - Trenta - Trentuno - Tre Campanelle - Testa o Croce - Tornello (Pirla) - Undici e Mezzo - Viroto - Ventuno - Zurlo - Zecchinetta e Toppa.

BILIARDO

Rossa e Bianca - E Pas de Mamaloch - Rossa e Nera - Battifondo - Rosso nera - Giardinetto - Nove - Lumaca o Carrettella - Macao con il biliardo - Ponte - Bricchetta - Bill ball - Parigina - Bazzica - Biglia all'angolo delle buche - Bismark - Biliardino inglese, francese, russo o turco.

E' VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra indicati.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELLETRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931, così modificato dall'art.1 L. 23.12.2005, n.266, dal comma 85 dell'art.1 L. 27.12.2006, n.296, dall'art.38 D.L. 4.7.2006, n.223 e dai commi 282-283 dell'art.1 L. 24.12.2007, n.244.

Nel pubblico interesse si prescrive quanto appresso enunciato:

- Laddove sia prevista una qualsivoglia forma di vincita questa non potrà mai essere superiore a quanto stabilito dalla legge;
- Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, comma 6, T.U.L.P.S., saranno dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. ed obbligatoriamente collegati alla rete telematica. Devono attivarsi con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del suddetto Ministero. Il costo della partita non deve superare 1 Euro, la durata minima della partita deve essere di quattro secondi e devono distribuire vincite in danaro, ciascuna di valore non superiore a 100 Euro;
- L'utilizzo dei suddetti apparecchi è vietato ai minori degli anni 18, con obbligo di esposizione di apposito cartello sull'apparecchio in modo ben visibile al giocatore;
- Gli apparecchi e congegni automatici di cui al comma 7 dell'art.110 del TULPS, lett. a) privi di monitor devono essere attivabili unicamente con monete metalliche del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro. Non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica";
- Gli apparecchi e congegni previsti dall'art.110, comma 7 lett. c) del TULPS basati sull'abilità fisica, mentale e strategica devono attivarsi unicamente con l'introduzione di monete metalliche.

Gli apparecchi per il gioco lecito non possono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o ne sia spettatore. Non devono essere resi disponibili ai minori degli anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili per le scene di violenza, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori. Nel periodo scolastico, l'utilizzo degli apparecchi contemplati nell'art.110 TULPS da parte dei minori di anni 16 non potrà avvenire dalle ore 8 alle ore 14.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità.

LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO IN MODO VISIBILE IN TUTTE LE SALE DA BIGLIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO O AD INSTALLARE APPARECCHI DA GIOCO.

Rimini, 16.9.2009

IL QUESTORE
F.to Capocasa

PER VIDIMAZIONE ex art.195 del R.D. 6.5.1940, n.625,
come modificato dal D.P.R. 28.5.2001, n.311.

Il Dirigente S.U.A.P.

Dott. Arch. Remo Valdiserri

